



Dipartimento
Mercato del Lavoro

DL RILANCIO: MISURE PER L'EMERGENZA COVID-19

Misure di sostegno al reddito dei lavoratori

INDENNITA' PER I LAVORATORI SPORTIVI (Art. 98)

Per i mesi di aprile e maggio 2020 è riconosciuta dalla Società Sport e Salute SPA (nel limite del tetto massimo di 200 milioni) una **indennità pari a €600 per i lavoratori con contratto di collaborazione** già attivato alla data del 23 febbraio 2020 con il CONI, il CIP, i federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI e dal CIP, le società e associazioni dilettantistiche sportive.

L'indennità non concorre alla formazione del reddito e non è compatibile con altre indennità previste dai decreti "Cura Italia" e "Rilancio", né è riconosciuta ai percettori di altro reddito da lavoro o del Reddito di Cittadinanza o del Reddito di Emergenza.

La domanda va presentata alla Società Sport e Salute Spa.

Ai soli percettori nel mese di marzo dell'indennità prevista dall'Art. 96 del Decreto "Cura Italia", la nuova indennità verrà automaticamente riconosciuta anche per i mesi di aprile e maggio 2020 senza necessità di presentare una nuova domanda.

I lavoratori dipendenti iscritti al Fondo Pensione Sportivi Professionisti possono accedere alla Cassa integrazione in deroga per un periodo massimo di 9 settimane, a condizione che la loro retribuzione annua non superi i 50.000 Euro lordi.